

Aggiornamento giurisprudenziale

n. 3 / 2019

I. DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 febbraio 2019, n. 3963 – buoni fruttiferi postali: per l'individuazione del tasso di interesse applicabile a buoni emessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 284/1999, e riscossi successivamente a tale data, si fa riferimento al più favorevole art. 173 del D.P.R. 156/1973.

Corte di Cassazione, 8 febbraio 2019, n. 3875 – richiesta di documentazione bancaria: il correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale.

Corte di Cassazione, 5 febbraio 2019, n. 3335 – obblighi informativi dell'intermediario finanziario: l'indagine relativa all'assolvimento di tali obblighi va svolta in concreto, anche tenuto conto del profilo soggettivo del cliente.

II. DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 19 febbraio 2019, n. 4723 – principi di corretta amministrazione e attività di sorveglianza sull'amministrazione della società: il controllo contabile non può essere ricondotto a responsabilità esclusiva dei revisori dei conti.

Corte di Cassazione, 30 gennaio 2019, n. 2540 – inadempimento contrattuale della società: il concorso tra l'illecito contrattuale e l'illecito extracontrattuale dell'amministratore è subordinato alla presenza del nesso di causalità necessaria.

III. DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE

Corte di Cassazione, 8 febbraio 2019, n. 3778 – revocatoria ordinaria: l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, l.f. si riferisce alla sola revocatoria fallimentare.



Corte di Cassazione, 8 febbraio 2019, n. 3863 – percentuale di soddisfacimento prevista dalla proposta concordataria per i crediti chirografari: non è possibile predeterminare una percentuale fissa minima al di sotto della quale il concordato non è omologabile.

Corte di Cassazione, 4 febbraio 2019, n. 3200 – fallimento dell'utilizzatore: le modalità di soddisfacimento dei crediti del concedente scaduti e non scaduti alla data dichiarativa del fallimento.

Corte di Cassazione, 30 gennaio 2019, n. 2658 – apertura del fallimento e interruzione automatica del giudizio: da quando decorre il *dies a quo* per la riassunzione del giudizio?

Corte di Cassazione, 30 gennaio 2019, n. 2664 – natura dei crediti nascenti da finanziamenti erogati da Sace S.p.A.: il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 si applica anche alle prestazioni di garanzie.

I. DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 febbraio 2019, n. 3963 – buoni fruttiferi postali: per l'individuazione del tasso di interesse applicabile a buoni emessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 284/1999, e riscossi successivamente a tale data, si fa riferimento al più favorevole art. 173 del D.P.R. 156/1973.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con [sentenza n. 3963, pubblicata in data 11 febbraio 2019](#), si sono pronunciate sul tema relativo all'individuazione del tasso di interesse applicabile ai **buoni fruttiferi postali** emessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 284/1999 e riscossi successivamente a tale data.

In particolare, le Sezioni Unite sono state chiamate a decidere se, ai fini della liquidazione degli **interessi**, a tali buoni postali fosse applicabile l'art. 173 del D.P.R. 156/1973 (poi abrogato dal predetto d.lgs. 284/1999) ovvero il D.M. 13 giugno 1986, il quale ha comportato una modifica *in peius* dei medesimi tassi.

La Corte di Cassazione ha affermato al riguardo quanto segue:

- a) *«non è (...) in alcun modo contestabile che al rapporto controverso si applichi il testo dell'art. 173 del citato D.P.R. n. 156/1973 (...). In base a tale disposizione normativa, da ritenersi, come si è detto, quella applicabile al caso in esame, era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione»;*
- b) *«nessuna rilevante conseguenza nel caso in esame può trarsi dalla citata disposizione normativa dell'art. 7 del decreto legislativo n. 284 del 1999 secondo cui i futuri decreti destinati a regolare i buoni fruttiferi postali avrebbero potuto disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori. Si tratta, come è evidente dalla lettura del testo, di una previsione di contenuto adattativo e di carattere generale che il decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 avrebbe potuto o meno attuare e che non ha alcun significato vincolante tanto meno quello di una previsione di reviviscenza del tasso di interesse fissato originariamente al momento della sottoscrizione dei titoli».*

Corte di Cassazione, 8 febbraio 2019, n. 3875 – richiesta di documentazione bancaria: il correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 3875, pubblicata in data 8 febbraio 2019](#), è tornata a pronunciarsi sul diritto del correntista di ottenere, in sede giudiziaria, copia della documentazione del rapporto intercorso con la banca.

Al riguardo la Corte ha affermato quanto segue:

- a) *«in materia va ricordato, prima di tutto, che “il diritto del cliente ad avere copia della documentazione (...) ha **natura sostanziale** e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica ‘finale’, carattere non strumentale”. “Non trovano pertanto applicazione, nella fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine di esibizione dei documenti ex **art. 210 cod. proc. civ.** e non può pertanto negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio (...) la natura meramente esplorativa dell'istanza in tal senso presentata”»;*
- b) *«da rilevare è, inoltre, che la “norma del **comma 4 dell'art. 119 T.U.B.** non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito. D'altra parte, non risulta ipotizzabile ragione che, per un verso o per altro, possa giustificare, o anche solo comportare, un simile risultato. Da rimarcare, più ancora, è che la richiamata disposizione dell'art. 119 viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza (...) riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari”. Appare così “chiaro come non possa risultare corretta una soluzione (...) che limiti l'esercizio di questo potere alla fase anteriore all'avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca presso la quale è stato intrattenuto il conto. Ché una simile ricostruzione non risulta solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge, che peraltro si manifesta inequivoco. La stessa tende, in realtà, a trasformare uno strumento di protezione del cliente (...) in uno strumento di penalizzazione del medesimo: in via indebita facendo transitare la richiesta di documentazione del cliente dalla figura della libera facoltà a quella, decisamente diversa, del vincolo dell'onere”»;*
- c) *«“d'altra parte, neppure è da ritenere che l'esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinate formalità espressive o di date vesti documentali; né, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso. Ché simili eventualità si tradurrebbero, in ogni caso, in appesantimenti dell'esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti*

dalla legge e frontalmente contrari, altresì, alla funzione propria dell'istituto"»;

- d) «pure è da segnalare che è vero che "l'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. a fini meramente esplorativi". Tuttavia, nel caso in cui "non sia contestata l'applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultralegali non pattuiti nelle forme di legge, nonché l'applicazione della capitalizzazione trimestrale", "non può mettersi in dubbio l'esistenza di un conto corrente, non contestato dalla Banca e dunque l'esistenza della documentazione relativa alla sua gestione". In ragione dei contenuti propri della norma dell'art. 119 comma 4 T.U.B., il "correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il **rendiconto**, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola **prova** dell'esistenza del rapporto contrattuale"».

Corte di Cassazione, 5 febbraio 2019, n. 3335 – obblighi informativi dell'intermediario finanziario: l'indagine relativa all'assolvimento di tali obblighi va svolta in concreto, anche tenuto conto del profilo soggettivo del cliente.

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 3335, pubblicata in data 5 febbraio 2019](#), si è pronunciata in tema di obblighi informativi dell'intermediario finanziario nei confronti degli investitori.

Al riguardo, la Corte ha anzitutto richiamato «i principi ormai consolidati della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla natura, al contenuto ed all'onere della prova relativi agli **obblighi informativi** gravanti sull'intermediario nel contratto in questione in particolare se posti in correlazione con il profilo soggettivo di rischio dell'investitore», secondo cui:

- a) «gli obblighi informativi devono essere assolti in modo specifico per qualsiasi tipologia di investimento finanziario (ovvero sia nella negoziazione di prodotti finanziari che nelle gestioni patrimoniali) e devono essere alla base di ogni scelta d'investimento»;
- b) «le informazioni che l'intermediario deve fornire devono essere sempre "adeguate", sotto il profilo oggettivo, alla natura dell'investimento ed al suo grado di rischiosità da ancorare ad indici concreti e non all'astratta natura giuridica del prodotto. Il profilo soggettivo dell'investitore non è ininfluenza al riguardo, fermo restando che in difetto delle qualità normativamente richieste per essere un investitore qualificato o professionale, il profilo rimane quello dell'investitore retail con l'applicazione dell'intero sistema di protezione dall'asimmetria informativa messo a punto dalle norme del T.U.F. sopra indicate e integrate dai regolamenti Consob»;
- c) «l'allegazione della carenza d'informazioni incidenti sul grado di rischiosità del prodotto o dell'investimento da parte dell'investitore determina per l'intermediario l'onere di provare di aver assolto all'obbligo informativo di cui si denuncia la mancanza o comunque di aver prospettato

concretamente il grado di rischio effettivo dell'investimento all'investitore anche mediante prove orali »;

- d)** *«inoltre, il profilo soggettivo del cliente e la sua propensione al rischio non possono determinare la legittimità dell'elusione dell'assolvimento dell'obbligo informativo».*

Senonché, *«nella fattispecie (...) la Corte distrettuale ha ritenuto, con accertamento di fatto, raggiunta la **prova** che gli investimenti oggetto di causa erano stati dettati dalla conoscenza effettiva, da parte degli investitori, delle variabili che ne esprimevano la rischiosità», ritenendo che «i ricorrenti erano adeguatamente informati sulla **rischiosità** dell'acquisto delle obbligazioni argentine, argomentando da una serie di elementi probatori».*

Ciò in quanto:

- a)** *«gli investitori avevano acquistato titoli argentini già nel settembre 1997 per rilevanti somme (circa dieci miliardi di lire), poi rivenduti a distanza di pochi mesi, nonché nel febbraio del 2008, per cinque miliardi, con successiva rivendita nel febbraio 2009. Inoltre, nei giudizi di merito sono stati acquisiti i documenti confermativi degli acquisti delle obbligazioni in questione (cd. "fissati bollati") trasmessi ai ricorrenti dopo l'esecuzione degli ordini telefonici impartiti in cui era indicato che si trattava di operazioni "a rischio di solvibilità connessa all'emittente/paese"»;*
- b)** *«l'adeguatezza degli acquisti effettuati risulta altresì confermata, secondo la Corte d'appello, dalle numerose altre operazioni d'investimento eseguite dai ricorrenti nello stesso periodo, come desumibili dalla c.t.u., relative a strumenti d'investimento sofisticati e volatili, connotati da rilevanti rischi di perdita, con frequenti operazioni speculative di acquisto-vendita effettuate anche nell'arco di pochi giorni per cospicue somme di denaro, nonché dal contenuto delle testimonianze acquisite».*

II. DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 19 febbraio 2019, n. 4723 – principi di corretta amministrazione e attività di sorveglianza sull'amministrazione della società: il controllo contabile non può essere ricondotto a responsabilità esclusiva dei revisori dei conti.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 4723, pubblicata in data 19 febbraio 2019](#), si è pronunciata sul tema del dovere di controllo contabile da parte del collegio sindacale.

Al riguardo, la Cassazione precisato che *«in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa del soggetto giuridico che opera "non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la prestazione del servizio di negoziazione, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza (...) e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia e alla Consob, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, delle violazioni delle norme dettate in tema di intermediazione mobiliare" (cfr. Cass. SSUU 20934/2009; Cass. 4837/2012; Cass. 6037/2016)».*

La Corte, richiamando l'ultimo orientamento della stessa, ha precisato che *«il principio – che assume una valenza generale rispetto ai compiti dell'organo di vigilanza – è stato estensivamente interpretato da questa Corte che ha avuto modo di ribadire che "in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria la responsabilità dei sindaci sussiste anche con riguardo ad operazioni con "parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori", realizzate al di fuori dell'oggetto sociale, essendo insufficiente, in tal senso il controllo del comitato interno, volto, viceversa, alla verifica del contenuto economico dell'operazione. La violazione contestata dalla Consob risulta pienamente integrata quando risulti l'omesso o l'inadeguato esercizio dell'attività di controllo da parte dei sindaci delle società quotate, non essendo il danno un elemento costitutivo dell'illecito, quanto invece parametro per la determinazione della sanzione; la responsabilità dei sindaci sussiste, dunque, indipendentemente dall'esito delle singole operazioni ed anche a fronte di insufficienti informazioni da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dall'art. 149 del d. lgs. n. 58 del 1998. (cfr. Cass. 5357/2018)».*

Corte di Cassazione, 30 gennaio 2019, n. 2540 – inadempimento contrattuale della società: il concorso tra l'illecito contrattuale e l'illecito

extracontrattuale dell'amministratore è subordinato alla presenza del nesso di causalità necessaria.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 2540, pubblicata in data 30 gennaio 2019](#), si è pronunciata in tema di responsabilità risarcitoria degli amministratori ex art. 2395 cod. civ.

Al riguardo, la Corte ha anzitutto precisato che *«l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 cod. civ., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio "direttamente", la quale esclude che detto inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità».*

Ed invero, *«benché l'inadempimento contrattuale della società non implichi, di per sé, responsabilità degli amministratori nei confronti del contraente, è configurabile il concorso tra l'illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale dell'amministratore o di altro soggetto comunque estraneo al rapporto obbligatorio intercorrente tra società e terzo (risultando ormai acquisito il concetto della risarcibilità aquiliana del credito). A tal fine è, tuttavia, necessario che tra l'inadempimento della società ed il comportamento di chi abbia esercitato (anche solo in via di fatto) le funzioni di amministratore di una società ed abbia con lui (a qualsiasi titolo) cooperato esista un nesso di causalità necessaria».*

Con riferimento, poi, alla fattispecie dell'amministratore di fatto, la Cassazione ha precisato che *«la speciale responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2395 cod. civ., e i limiti e i presupposti per essa previsti, trov(a)no applicazione anche nei confronti dell'amministratore di fatto (cfr. ex aliis Cass. 05/12/2008, n. 28819)».*

III. DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 8 febbraio 2019, n. 3778 – revocatoria ordinaria: l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, l.f. si riferisce alla sola revocatoria fallimentare.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 3778, pubblicata in data 8 febbraio 2019](#), ha affermato, anzitutto, che «*la proponibilità dell'eccezione revocatoria (c.d. revocatoria incidentale) non è condizionata né al promovimento della corrispondente azione - potendo anzi essere proposta, ai sensi dell'art. 95, comma 1, legge fall., «anche se è prescritta la relativa azione» - né alla sua tempestiva formulazione in sede di verifica dello stato passivo, poiché, alla stregua di quanto previsto dall'art. 99, comma 7, legge fall., il curatore può sempre proporre, in sede di costituzione nel successivo giudizio di opposizione ex art. 98 legge fall., quelle eccezioni che non abbia precedentemente sollevato in sede di verifica*».

Con riferimento, poi, all'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 3, l.f., ha affermato che «*l'interpretazione letterale e sistematica delle norme implicate induce a ritenere che l'esenzione di cui al predetto terzo comma dell'art. 67 legge fall. si riferisca solo all'azione revocatoria fallimentare disciplinata dai due commi precedenti, e non anche all'azione revocatoria ordinaria contemplata dall'art. 66 legge fall. - espressamente disciplinata «secondo le norme del codice civile» - tanto che, nell'ipotesi opposta, il legislatore ha fatto diverso ed esplicito riferimento omnicomprensivo alle «azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione» (art. 69-bis legge fall.)*».

«*Un diverso trattamento è ampiamente giustificato*», infatti, «*dalla nota diversità dei due tipi di azione revocatoria - ordinaria e fallimentare - in discussione*».

Tale orientamento, tuttavia, parrebbe destinato a essere superato dal nuovo articolo 166, comma 3, lett. d) ed e) del **Codice della Crisi d'Impresa** che estenderà, a partire dal 15 agosto 2020, l'ambito applicativo dell'esenzione da revocatoria fallimentare anche a quella ordinaria ex art. 2901 c.c.

Corte di Cassazione, 8 febbraio 2019, n. 3863 – percentuale di soddisfacimento prevista dalla proposta concordataria per i crediti chirografari: non è possibile predeterminare una percentuale fissa minima al di sotto della quale il concordato non è omologabile.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 3863, pubblicata in data 8 febbraio 2019](#), ha chiarito che «*non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria possa ritenersi - secondo la disciplina applicabile ratione temporis -, di per sé, inadatta a perseguire la causa concreta a cui la procedura è volta*».

Ciò in quanto «*la causa concreta della procedura di concordato preventivo, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha perciò un contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato*

al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e, nel contempo, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori».

Quanto al potere di controllo del Tribunale, la Corte ha precisato che «*il Tribunale (...) deve avere riguardo a rilevare dati da cui emerga, in maniera eclatante, la manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi compresa la soddisfazione in una qualche misura dei crediti rappresentati, Una volta esclusa questa evenienza va lasciata al giudizio dei creditori, quali diretti interessati all'esito della procedura, la valutazione - sotto i diversi aspetti della plausibilità dell'esito e della convenienza della proposta - delle modalità di soddisfacimento dei crediti offerte dal debitore, ivi comprese la consistenza delle percentuali di pagamento previste. Il che equivale a dire che non rientra nell'ambito della **verifica della fattibilità** riservata al giudice un sindacato sull'aspetto pratico economico della proposta e quindi sulla convenienza della stessa, anche sotto il profilo della **misura minimale del soddisfacimento previsto**».*

Corte di Cassazione, 4 febbraio 2019, n. 3200 – fallimento dell'utilizzatore: le modalità di soddisfacimento dei crediti del concedente scaduti e non scaduti alla data dichiarativa del fallimento.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 3200, pubblicata in data 4 febbraio 2019](#), è stata chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 72-*quater* l.f. e, in particolare, sulle modalità di soddisfacimento, nell'ambito della procedura fallimentare dell'utilizzatore, dei crediti del concedente per i canoni scaduti e non scaduti alla data della sentenza dichiarativa del fallimento.

La Corte di Cassazione, nel richiamare alcuni precedenti in materia, ha chiarito che in caso di fallimento dell'utilizzatore:

- a) «*il concedente per i **crediti scaduti** [alla data della sentenza dichiarativa], può soddisfarsi insinuandosi al passivo in sede di verifica dei crediti, in quanto il credito è anteriore al concorso».* Ciò alla luce del disposto di cui all'art. 72, comma 4, l.f., espressamente richiamato dall'art. 72-*quater* l.f.»;
- b) «*per il capitale corrispondente ai **crediti non ancora scaduti** a tale data, invece, il concedente ha diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale (per il quale vi è incertezza sul se verrà ad esistenza e su quale eventualmente sarà il preciso ammontare) di insinuarsi nello stato passivo, in via tardiva, per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato».* Detto diritto, riconosciuto dall'art. 72-*quater* l.f., ha «**natura eccezionale**, in ragione della particolare protezione che accorda – in deroga al principio della *par condicio creditorum* – al concedente in punto di soddisfacimento esclusivo sul ricavato della riallocazione del bene».

Corte di Cassazione, 30 gennaio 2019, n. 2658 – apertura del fallimento e interruzione automatica del giudizio: da quando decorre il *dies a quo* per la riassunzione del giudizio?

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 2658, pubblicata in data 30 gennaio 2019](#), ha affrontato il tema relativo al *dies a quo* per la riassunzione del giudizio in caso di interruzione automatica per intervenuto fallimento di una delle parti ai sensi dell'art. 47, comma 3, l.f.

Tale termine, ad avviso della Corte, decorre «*non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima*». In particolare, la conoscenza che innesca il decorso del termine per la riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., è la «**conoscenza legale**», la quale: **(i)** ricorre «*in presenza di dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa del menzionato evento, assistita da fede privilegiata*» **(ii)** ed «*è ben possibile che (...) sia offerta alla controparte non dal difensore della parte colpita dall'evento interruttivo, ma anche da soggetti diversi e, per quanto qui rileva, dal curatore fallimentare*».

Alla luce di quanto precede, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «*in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'articolo 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'articolo 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate*».

Corte di Cassazione, 30 gennaio 2019, n. 2664 – natura dei crediti nascenti da finanziamenti erogati da Sace S.p.A.: il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 si applica anche alle prestazioni di garanzie.

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 2664, pubblicata in data 30 gennaio 2019](#), si è pronunciata, per la prima volta, sul tema del **privilegio** ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, che assiste «*i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo*» da Sace S.p.A., ossia quelli derivanti da interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive.

In particolare, la Corte ha chiarito che detto privilegio non assiste solo le erogazioni dirette di denaro, ma anche le concessioni di garanzia. Ciò in quanto:

- a) «*il d.lgs. n. 123/1998 non detta una definizione del termine "finanziamento"*» e, in ogni caso, «*nel quadro del diritto vigente il termine "finanziamento" non assume un significato costante o in ogni caso pregnante. Tanto meno può essere identificato con l'operazione di mutuo ovvero con l'erogazione diretta di somme di danaro, secondo quanto sembrano ritenere i ricorrenti*»;
- b) «*la formula normativa dell'art. 9, comma 5, è oggettivamente più ampia di quella assunta dall'art. 7, comma 1, in luogo di "finanziamento agevolato"*»

discorrendo di “finanziamento” tout court: e transitando, così, da un richiamo di species a uno di genus»;

- c)** *«non sembrano profilarsi ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento previste», tanto più se si considera che «l'intervento di sostegno a mezzo di garanzia personale sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propriamente portata dalla concessione dei mutui o comunque dalle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria della protezione accordata dalla legge in discorso, con obbligo di restituzione delle somme medesime. Non propone differenze di rilevante sostanza la diversa conformazione strutturale delle due fattispecie, posto che l'assunzione di un impegno diretto da parte del garante nei confronti del terzo viene a determinare una posizione di rischio omologa a quello della consegna diretta delle somme nelle mani del mutuatario»;*
- d)** *«sarebbe disparità del tutto non giustificata, perciò, se l'intervento di garanzia non si giovasse del privilegio che pur assiste, nel contesto normativo del d.lgs. n. 123/1998, le altre forme di intervento poste a sostegno pubblico delle attività produttive».*

Peraltro, la Corte ha precisato che non vale ad impedire l'applicazione dell'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, al credito nascente dall'intervento della garanzia il fatto che il credito del mutuante non goda del medesimo privilegio. Infatti solo il primo trova la propria peculiare *«fonte nella legge, in ragione della peculiare causa che lo viene a sorreggere».*

La Corte ha poi affermato che *«la peculiare natura del credito, proveniente da fondi pubblici, impone (...) di considerare il procedimento di irrogazione del contributo come il vero presupposto abilitante al sorgere del privilegio. Né questa conformazione è destinata a subire deviazioni, o modifiche di sorta, nell'ipotesi in cui l'intervento pubblico disciplinato dal d.lgs. n. 123/1998 si strutturi, com'è nel caso, nella forma delle concessioni di garanzia».*